



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

dott.ssa Graziella Parisi	Presidente
dott.ssa Viviana Urso	Consigliere relatore
dott.ssa Caterina Musumeci	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 30/2022 R.G.** promossa

DA

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a.- società di cartolarizzazione dei crediti INPS., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti

Appellante

CONTRO

GRASSO GIUSEPPE (GRSGPP47P10C091X), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Oliveri, giusta procura in atti

Appellato

E

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.a.) (C.F. 13756881002) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lopez, giusta procura in atti

Appellata

OGGETTO: opposizione avverso intimazioni di pagamento e sottesi avvisi di addebito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.3438/2021 del 13.07.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Grasso Giuseppe avverso le intimazioni di pagamento n. 29320199001204491000 (in riferimento all'AVA n. 59320140003217530000) n. 29320199001204491000 (in riferimento all'AVA n. 59320150004375864000), n. 29320199001204491000 (in riferimento all'AVA n. 593201600074965060000), n. 29320199001204491000 (in riferimento all'AVA n. 59320170007612331000) aventi ad oggetto contributi IVS - Gestione coltivatori Diretti, relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

Il giudice, preliminarmente stante la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 59320140003217530 e la mancata opposizione nei termini ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, dichiarava definitivo e non più contestabile il credito dell'ente, anche in considerazione della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320199001204491000, avvenuta in data 24.6.2019 ai fini interruttivi della prescrizione successiva.

Con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito invece, ritenendo che l'ente non avesse fornito la prova della loro notifica, affermava che alla data della notifica delle intimazioni impugnate era ormai maturata la prescrizione quinquennale; annullava pertanto le restanti intimazioni di pagamento e sottesi avvisi di addebito; condannava l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e compensava le spese tra le altre parti.

Avverso la pronuncia proponevano appello l'ente soccombente con atto depositato l'11.01.2022; cui resisteva l'appellato. Si costituiva Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando la propria estraneità alla questione sollevata con l'appello ed evidenziando l'adempimento ai propri oneri di interruzione del termine prescrizionale.

La causa è stata posta in decisione in data 21 marzo 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di gravame, l'ente appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prova della notifica via pec degli avvisi di addebito, in relazione ai quali è stata accolta l'opposizione ad intimazione di pagamento, erano delle "stampe interne" all'ufficio non avendo l'ente depositato gli allegati indicati nelle distinte delle notifiche prodotte.

Evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, l'Inps ha prodotto gli allegati indicati nelle distinte delle notifiche via pec in formato pdf al momento della costituzione in giudizio, cioè gli originali digitali degli avvisi di addebito allegati alla trasmissione via pec. Rileva che al fine di fornire la prova della notifica via pec l'INPS ha prodotto anche la ricevuta di notifica in versione eml.

Sottolinea che le specifiche di notifica per posta certificata prevedono tre distinte modalità: completa, breve e sintetica (punto 6.5.2 dell'allegato alle regole tecniche di cui al DM 2.11.2005); che tutte e tre le modalità di notifica hanno pieno valore legale e che la differenza fra la ricevuta completa e le altre è che nella prima è incluso l'intero messaggio originale, allegati compresi, mentre nelle altre sono presenti solo le loro impronte (hash).

Assume che le ricevute di notifica offerte dall'INPS provano pienamente l'avvenuta notifica degli atti e che per la trasmissione degli allegati via PEC fra PP.AA., secondo la "Circolare 60 del 23/01/2013 dell'AGID", al posto dell'allegato, nel testo del messaggio può esserci la sua impronta (mentre l'allegato si recupererà da apposito link).

Deduce pertanto che l'opposizione andava integralmente rigettata atteso che i contributi portati dagli avvisi non si erano ancora prescritti alla data di notifica delle intimazioni di pagamento, avvenuta in data 24.6.19.

Lamenta altresì l'erroneità della decisione per non essersi il giudice nemmeno pronunciato sulla domanda subordinata dell'INPS di accertamento in corso di

giudizio dei contributi ed accessori dovuti nel caso di annullamento degli avvisi di addebito opposti.

2. Censura infine la statuizione sulle spese di lite, che ritiene debbano essere poste a carico dell'appellato.

3. L'appello è fondato.

Va premesso che non è in contestazione l'astratta ammissibilità della notificazione degli avvisi di addebito a mezzo di posta elettronica certificata, peraltro legittima secondo le previsioni di legge, ma è contestato che tale notifica degli avvisi di addebito sia stata effettivamente eseguita da parte dell'INPS, negando il debitore di averli mai ricevuti.

Il primo giudice ha ritenuto che l'ente creditore non abbia dimostrato di avere notificato tramite PEC gli avvisi di addebito sottesi alle impugnate intimazioni di pagamento, avendo prodotto unicamente "stampe interne dell'ufficio" e non avendo depositato "gli allegati indicati nelle distinte delle notifiche prodotte", facendo discendere da tali premesse la maturazione della prescrizione quinquennale.

In realtà, quelle che il Tribunale ha qualificato come stampe interne dell'ufficio sono le ricevute di consegna dei messaggi inviati a mezzo pec dall'INPS per notificare telematicamente gli avvisi di addebito, prodotti in primo grado in copia analogica e riprodotti nel presente grado nell'originario formato digitale .eml.

La prova della notifica telematica è data dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna. La cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, genera la presunzione di conoscenza da parte del medesimo.

L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato "Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna") stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica

certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».

L'INPS, integrando la produzione già effettuata nel primo grado di giudizio, ha allegato la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 59320170007612331000 in forma completa, mentre ha prodotto nuovamente, come già detto, ma in formato originario digitale le ricevute di avvenuta consegna per gli avvisi di addebito n. 59320150004375864000 e n.593201600074965060000 in forma sintetica. La differenza si rinviene nel fatto che la ricevuta completa è costituita dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati (nel caso di specie l'avviso di addebito notificato in formato .pdf “apribile”), e il file “daticert.xml” con tutte le informazioni relative all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio;

invece la forma sintetica è costituita solo dal file “daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati. In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l’art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»

Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l’autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.

Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd. Cass. Cass. Sez. 5, n. 30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell’AVA 2017 - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove l’INPS ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta.

Quanto alle ricevute sintetiche delle notifiche degli AVA 2015 e 2016, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le

ragioni dette, che il messaggio proveniente dall'INPS e avente ad oggetto “ Avvisi Di Addebito – Agricoli Lavoratori Autonomi ed Associati”, è pervenuto il giorno alle ore nella casella di posta elettronica del destinatario Grasso Giuseppe (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). L'INPS ha poi allegato, in formato pdf, gli avvisi di addebito allegati al messaggio (come si evince dall'oggetto). Il ricorrente non ha eccepito la difformità della copia informatica degli avvisi di addebito allegata alle PEC ricevute, agli originali cartacei in possesso dell'amministrazione, né, a monte, ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dagli AVA 2015 e 2016 o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e 16528/2018).

4. Va pertanto interamente rigettato il ricorso originario, dovendo ritenersi che a fronte della notifica degli avvisi di addebito non è stata tempestivamente proposta l'opposizione ex art. 24 d.lgs 46/1999 per fare valere la prescrizione dei crediti e che la notifica delle intimazioni di pagamento, notificate tutte a mezzo

pec il 24.6.2019, abbia interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione successiva.

L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'appellato/opponente, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali dei due gradi in favore dell'INPS e di Ader (già Riscossione Sicilia S.p.a.), che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201,01 a 26.000,00) e dell'attività svolta.

P. Q. M.

La Corte di Appello definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, rigetta il ricorso originariamente proposto da Grasso Giuseppe.

Condanna Grasso Giuseppe al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante e di Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida, per ciascuno di essi, per il primo grado in € 3.000,00 e per il presente in € 3.500,00 oltre le spese generali (15%) per entrambi e IVA e CPA in favore di Ader.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2024.

Il Consigliere Estensore
dott.ssa Viviana Urso

Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi